

[Modello di contratto di Prestito Istituto Finanziatore-Regioni]

Rep. n.

REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO DI MUTUO

L'anno _____, il giorno _____ in _____, innanzi a me, _____ nella mia qualità di Ufficiale Rogante della Regione _____ [/ Notaio _____], ai sensi dell'art. _____ della Legge Regionale _____, n. _____, giusta conferimento di incarico adottato con Decreto del Presidente della Regione medesima in data _____, n. _____ senza assistenza dei testimoni al cui intervento i comparenti, di comune accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente rinunziano, giusta facoltà concessa dal disposto dell'articolo 48 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89,

SONO COMParsi I SIGNORI

- in rappresentanza di _____, con sede in _____, capitale sociale Euro _____ interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di _____, partita I.V.A. _____, iscritta al n. _____ del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di _____, indirizzo PEC _____ (in appresso anche denominata più brevemente "Istituto Finanziatore") _____, nato a _____, nella sua qualità di _____ domiciliato per la carica in _____, in virtù dei poteri a lui conferiti giusta procura rilasciata con atto a rogito del Notaio _____, Notaio in _____, in data _____ Racc. n. _____, registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di _____ il _____ serie _____ - che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A", procura conferita da _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in _____, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "B";
- in rappresentanza della Regione _____, nato _____, il _____, domiciliato presso la sede della Regione stessa in _____, codice fiscale _____ e partita IVA n. _____, indirizzo PEC _____ (in appresso anche più brevemente denominata "Regione" o "Prenditore"), nella sua qualità di _____ in virtù di _____ che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "C", autorizzato alla stipula del presente atto da _____ che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "D" e ai sensi di _____, provvedimenti tutti che il comparente dichiara essere tuttora validi, non revocati, esecutivi e non opposti.

Detti comparenti, della cui identità personale, capacità, qualifica e poteri per la sottoscrizione del presente atto io Ufficiale Rogante/Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO:

- (1) che la Repubblica Italiana, per il tramite del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (il "MIUR"), in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (il "MIT") ed il Ministero dell'economia e delle finanze (il "MEF"), ha in corso di realizzazione un piano di edilizia scolastica, facente parte della strategia nazionale per la "La Buona Scuola", che comprende interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione, artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche (il "Piano Edilizia Scolastica");
- (2) che il Piano Edilizia Scolastica verrà realizzato attraverso le seguenti linee di intervento di seguito descritte:
 - a) *Scuole Nuove*: per interventi diretti a sostenere le nuove edificazioni di istituti scolastici e la ristrutturazione completa di quelli esistenti;
 - b) *Scuole Sicure*: per interventi di messa in sicurezza delle scuole, di manutenzione straordinaria, per l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'eliminazione delle barriere architettoniche e rimozione dell'amianto; e
 - c) *Decreto Istruzione*: per interventi di nuova edificazione di istituti scolastici e lavori di manutenzione straordinaria, tra cui efficientamento energetico, ristrutturazione e messa in sicurezza secondo quanto previsto dal Decreto 104/2013 (come definito di seguito);
- (3) che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e s.m.i., recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (il "Decreto 104/2013"), le regioni della Repubblica Italiana (le "Regioni") possono essere autorizzate dal MEF, d'intesa con il MIUR e con il MIT, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca dello Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione o il miglioramento di palestre scolastiche;
- (4) che in sede di Conferenza unificata in data 1 agosto 2013, il Governo, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali hanno sottoscritto un'intesa in merito all'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi 4-bis e seguenti, del decreto legge 18

- ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- (5) che, con decreto interministeriale adottato in data 23 gennaio 2015 e pubblicato in G.U.R.I. n. 51 del 3 marzo 2015 (il "**Decreto Scuola**"), il MEF, il MIUR e il MIT hanno stabilito le modalità di attuazione delle citate disposizioni legislative relative alle operazioni di mutuo che le Regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale e che, con successivo decreto interministeriale, adottato in data 27 aprile 2015 e pubblicato in G.U.R.I. n. 121 del 27 maggio 2015, sono stati prorogati alcuni termini previsti nel Decreto Scuola;
 - (6) che, come previsto all'articolo 2 del Decreto Scuola, il Prenditore ha trasmesso al MIUR nonché, per conoscenza, al MEF e al MIT, il proprio piano regionale triennale relativo al periodo 2013-2015 per progetti di edilizia scolastica (ciascuno di seguito definito "**Progetto**", e congiuntamente "**Progetti**") redatto sulla base delle richieste presentate dagli enti locali autorizzati (gli "**Enti Locali Beneficiari**") tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 3 del Decreto Scuola, per un valore totale pari ad euro </>, (il "**Piano Regionale**") allegato al presente Contratto sotto la lettera **E**;
 - (7) che, come previsto all'articolo 2, comma 3, del Decreto Scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160 (il "**Decreto di Riparto**"), il MIUR ha ripartito su base regionale le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del Decreto 104/2013, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato. La quota di contributo annuale prevista per il Prenditore ai sensi del predetto decreto è di euro </> (</>) per ciascun anno, a decorrere dal [</>] fino al[</>] (il "**Contributo Annuale**");
 - (8) che, come previsto all'articolo 1, comma 3, del Decreto Scuola, e conformemente all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, con decreto del 1° settembre 2015, prot. n. 640, (il "**Decreto Autorizzativo**"), il MIUR, di concerto con il MEF ed il MIT, ha autorizzato le Regioni a sottoscrivere contratti di mutuo sulla base del Decreto di Riparto;
 - (9) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 76, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e integrazioni (la "**Legge 311/2004**") il debito derivante dalle operazioni di mutuo attivate dalle Regioni ad intero carico del bilancio dello Stato è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa;
 - (10) che, ai sensi della circolare del MEF del 28 giugno 2005 (la "**Circolare MEF**") interpretativa delle norme di legge in materia di mutui con oneri a carico dello Stato e, in particolare, della disposizione in merito all'applicazione dell'articolo 1, comma 76, della Legge 311/2004, l'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento, entro quindici giorni dall'avvenuta notifica del contratto, deve comunicare all'istituto finanziatore l'assunzione a proprio carico del pagamento delle rate di ammortamento;

- (11) che l'articolo 1, commi 511 e 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007), di seguito denominata "**Legge 296/2006**", ha disciplinato le procedure da seguire per l'utilizzo dei contributi pluriennali a carico del bilancio dello Stato mediante attualizzazione, prevedendo, in particolare, che detto utilizzo sia disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti a legislazione vigente;
- (12) che il citato comma 512 dell'art. 1 della legge 296/2006 – introduttivo del comma 177 – bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - ha previsto, tra l'altro, che le Amministrazioni interessate sono tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al medesimo comma 512 ed il relativo ammontare;
- (13) che, anche alla luce di quanto previsto dalla Circolare MEF, in relazione agli obblighi di pagamento a carico dello Stato relativi alle citate operazioni di mutuo previste dal Decreto 104/2013 e dal Decreto Scuola, il MIUR sottoscriverà, in relazione all'operazione di mutuo di cui al presente Contratto, una nota di impegno ex articolo 1, comma 76, della Legge 311/2004, sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato F al presente Contratto, ai sensi della quale il MIUR confermerà in favore dell'Istituto Finanziatore l'integrale assunzione a carico del bilancio dello Stato degli oneri di rimborso del finanziamento concesso al Prenditore ai sensi del presente Contratto (la "**Nota di Impegno Regione**");
- (14) che, al fine di realizzare i Progetti descritti nel Piano Regionale, il Prenditore ha richiesto all'Istituto Finanziatore un prestito di euro (</>) da erogarsi in conformità alle disposizioni del Decreto Scuola;
- (15) che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI ha reso il preventivo nulla osta allo schema del presente contratto con nota prot. n. _____ del _____ e comunicato il limite massimo del tasso di interesse applicabile al presente finanziamento ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; nota che si allega al presente Contratto sotto la lettera "</>";
- (16) che l'art. 48 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera 1), della Legge. 39 del 7 aprile 2011, per consentire il normale svolgimento delle operazioni finanziarie nelle quali l'Amministrazione pubblica sia debitore, stabilisce che nei relativi contratti debba essere inserita apposita clausola che prevede l'obbligo, a carico degli istituti finanziatori, di comunicare, entro trenta giorni dalla stipula del Contratto, al Dipartimento del Tesoro e a quello della Ragioneria Generale dello Stato, nonché all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di indebitamento, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l'operazione stessa, nel rispetto delle istruzioni all'uopo fornite dagli enti interessati, tramite posta elettronica certificata alle seguenti caselle:

dt.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;

rgs.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;

rst@pec.bancaditalia.it;

comunicazioniart48@postacert.istat.it.

Tutto ciò premesso l'Istituto Finanziatore e la Regione, congiuntamente definite come le Parti, come sopra rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 Premesse e Definizioni

- 1.01. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (il "**Contratto**").
- 1.02. Nel Contratto i riferimenti ad Articoli, Premesse, Appendici ed Allegati vanno intesi come riferimenti ad articoli, premesse, appendici e allegati del presente Contratto, a meno che sia diversamente precisato.
- 1.03. I riferimenti ad una disposizione di legge devono essere intesi come riferimenti a tale disposizione come di volta in volta modificata ed in ciascun tempo in vigore.
- 1.04. I riferimenti a ogni altro accordo o documento devono essere intesi come riferimenti a tale accordo o documento, come di volta in volta ed in ciascun tempo modificato, novato, integrato, ampliato o riformulato.
- 1.05. Nel Contratto:
 - "**Circolare MEF**" ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (12).
 - "**Codice Etico**" indica il codice etico adottato dall'Istituto Finanziatore e reso da questo disponibile nel proprio sito internet </>.
 - "**Contratto**" indica il presente Contratto.
 - "**Contributi Residui Non Incassati**" indica la somma degli ammontari di Contributo Semestrale, destinati al Prenditore, non utilizzati alle precedenti Date di Pagamento per la corresponsione delle rate di ammortamento del Finanziamento, che il MIUR confermerà all'Istituto Finanziatore essere disponibili alla successiva Data di Pagamento per il pagamento delle rate di ammortamento per capitale e interessi relativi a Erogazioni da regolare secondo il regime di cui all'Articolo 4.01 che segue.
 - "**Contributi Semestrali Residui**" indica gli ammontari dei Contributi Semestrali relativi alle Date di Pagamento successive a ciascuna Richiesta di Erogazione, non ancora maturati.
 - "**Contributo Annuale**" ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (7).
 - "**Contributo Semestrale**" indica l'ammontare semestrale del contributo destinato al Prenditore.
 - "**Data di Erogazione**" indica la data, ricompresa nel Periodo di Utilizzo, in cui sarà effettuata ciascuna Erogazione, secondo quanto previsto nel presente Contratto.
 - "**Data di Erogazione Prevista**" indica la data in cui è prevista l'erogazione conformemente all'Articolo 2.02.
 - "**Data di Estinzione**" indica il 31 dicembre 2044 ed ha il significato di cui all'Articolo 4.01A.

“**Data di Pagamento**” indica, in relazione a ciascuna Erogazione, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno a partire dalla Prima Data di Pagamento per Erogazione e fino alla Data di Estinzione.

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data, corrispondente ad una Data di Pagamento, in corrispondenza della quale viene effettuato un rimborso anticipato di cui all’articolo 4.02;

“**Data Ultima di Erogazione**” indica ciascuna delle circostanze alternative di cui ai seguenti punti:

- (i) la Data di Erogazione della Erogazione che esaurisce il Finanziamento;
- (ii) la Data di Erogazione che il Prenditore comunica all’Istituto Finanziatore essere l’ultima Erogazione che intende effettuare a valere sul Finanziamento, anche ove la stessa non esaurisca il Finanziamento stesso; pertanto tale comunicazione implica la rinuncia da parte del Prenditore ad ogni ulteriore residua disponibilità sul Finanziamento, qualora non intervenga una richiesta di proroga del periodo di utilizzo ai sensi del successivo articolo 4.01C;

in mancanza delle precedenti circostanze, l’ultima data utile, ricompresa nel Periodo di Utilizzo, in cui può essere effettuata un’Erogazione, ai sensi dell’articolo 2.02A del presente Contratto (ossia l’ultima data in corrispondenza della quale può essere effettuata un’Erogazione nell’ambito del Periodo di Utilizzo).

“**Debito Residuo**” indica, ad ogni data, ed in relazione a ciascuna Erogazione, l’importo indicato nel relativo Piano di Ammortamento per Erogazione.

“**Decreto 104/2013**” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (3).

“**Decreto Autorizzativo**” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (11).

“**Decreto di Riparto**” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (7).

“**Decreto Scuola**” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (5).

“**Durata Finanziaria Equivalente Residua**” si intende la durata corrispondente ad un’operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche in termini di rimborso del capitale, di periodicità di pagamento degli interessi, nonché di durata residua del Finanziamento.

“**Ente Locale Beneficiario**” indica l’ente/gli enti locale/i cui saranno destinate le risorse oggetto di ciascuna Richiesta di Erogazione.

“**Erogazione**” ha il significato di cui all’Articolo 2.02A.

“**Finanziamento**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 2.01.

“**Giorno Lavorativo**” indica un giorno (che non sia un sabato o una domenica) in cui l’Istituto Finanziatore e le banche commerciali sono aperte per la loro attività ordinaria a Roma.

“**Giorno Lavorativo TARGET**” indica un giorno in cui il sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express*), che utilizza una singola piattaforma condivisa ed è entrato in funzione il 19 novembre 2007 (TARGET2), è in funzione per il regolamento dei pagamenti in euro.

“**Legge 311/2004**” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (9).

“**Modello D. Lgs. 231/01**” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dall’Istituto Finanziatore e i cui principi sono resi da questo disponibili nel proprio sito internet </>.

“**Nota di Impegno Regione** </>” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (13).

“**Periodo Di Utilizzo**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 2.02.C.

“**Piano Regionale**” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (6).

“**Piano di Ammortamento per Erogazione**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 2.04.B;

“**Prestito**” indica l’importo complessivo erogato dall’Istituto Finanziatore ai sensi del presente Contratto.

“**Prima Data di Pagamento per Erogazione**” indica il 30 giugno ovvero il 31 dicembre di ciascun anno immediatamente successivo alla Data di Erogazione

“**Progetti**” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (6).

“**Richiesta di Erogazione**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 2.02.A.

“**Struttura di Missione del Governo**” indica la Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito dall’Articolo 3.01.

“**Tasso di Reimpiego**” ha il significato attribuito a tale termine dall’Articolo 4.02B.

“**Tasso Finanziariamente Equivalente**” o “TFE” indica il tasso di interesse di mercato relativo ad un’operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche dell’Erogazione in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi, nonché di durata residua del Finanziamento, come determinato *prima facie* dall’Istituto Finanziatore e calcolato con le modalità descritte all’Articolo 3.01 del presente Contratto.

ARTICOLO 2

Finanziamento ed Erogazione

2.01 Importo del Finanziamento

Con il presente Contratto l’Istituto Finanziatore concede al Prenditore, che accetta, un finanziamento per un importo massimo complessivo pari ad euro </> (</>) destinato al finanziamento dei Progetti da implementarsi da parte degli Enti Locali Beneficiari così come descritti nel Piano Regionale (il “**Finanziamento**”).

Il presente Contratto sarà notificato a cura di me Notaio/Ufficiale Rogante entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione a:

- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Viale Trastevere n. 76/a – 00153 Roma; e

- Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI – Ufficio II – Via XX Settembre n. 97 – 00187 Roma.

2.02 **Modalità di Erogazione.**

2.02.A. Il Finanziamento sarà erogato dall'Istituto Finanziatore entro il Periodo di Utilizzo in una o più soluzioni (ciascuna di seguito denominata "**Erogazione**" e collettivamente "**Erogazioni**") a seguito di apposita richiesta di erogazione, irrevocabile del Prenditore, conforme al modello allegato al Contratto sotto la lettera G (ciascuna di seguito denominata "**Richiesta di Erogazione**"), firmata da un soggetto munito dei necessari poteri, nei termini ed alle condizioni di cui alle successive lettere B. e C., da rimborsare secondo le modalità previste all'articolo 4.01A. Il Prenditore inoltrerà all'Istituto Finanziatore le Richieste di Erogazione sulla base degli stati di avanzamento dei lavori relativi ai Progetti dichiarati dall'Ente Locale Beneficiario e delle spese effettivamente sostenute dai medesimi enti locali. Il Prenditore può presentare:

- per l'anno 2015: una Richiesta di Erogazione, che dovrà pervenire all'Istituto Finanziatore entro e non oltre il 30 ottobre 2015, con valuta di erogazione il giorno 25 novembre 2015;
- per gli ulteriori anni inclusi nel Periodo di Utilizzo: non oltre tre Richieste di Erogazione per anno, che dovranno pervenire all'Istituto Finanziatore secondo la tempistica e le date valuta di erogazione di seguito riportate:
 - entro il 1° marzo di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 marzo successivo;
 - entro il 1° luglio di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 luglio successivo;
 - entro il 1° ottobre di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 ottobre successivo.

Nel caso in cui la Data di Erogazione Prevista non sia un Giorno Lavorativo TARGET, l'erogazione sarà effettuata con valuta il Giorno Lavorativo TARGET immediatamente successivo.

Resta inteso che l'importo richiesto per ciascuna Erogazione non potrà essere inferiore a Euro 1.000.000 (un milione), salvo ove il Prenditore, con il consenso dell'Istituto Finanziatore, che non potrà essere irragionevolmente negato, richieda eccezionalmente l'Erogazione di un minore importo per giustificati motivi.

Resta, inoltre, fermo che le Erogazioni saranno effettuate nel rispetto del piano delle erogazioni autorizzato dal Decreto Autorizzativo, indicato nella scheda relativa al Prenditore, allegata al Decreto Autorizzativo stesso, la cui copia è riportata in Allegato H al presente Contratto, con riferimento agli ammontari massimi complessivamente utilizzabili nel corso di ciascun anno solare. Le eventuali variazioni del piano delle erogazioni derivanti da esigenze adeguatamente documentate dal Prenditore e/o dal MIUR dovranno essere preventivamente autorizzate dal MEF e prontamente comunicate all'Istituto Finanziatore.

Ogni scostamento che comporti l'utilizzo del Finanziamento ad una data successiva al termine del Periodo di Utilizzo richiederà in ogni caso una proroga del Periodo di Utilizzo e sarà soggetto alle disposizioni di cui all'Articolo 4.01C che segue: Pertanto, l'eventuale ammontare disponibile ma non utilizzato dal Prenditore ai sensi del presente Contratto entro il termine del Periodo di Utilizzo sarà da intendersi come automaticamente cancellato e non più disponibile ai fini di ulteriori erogazioni, a meno che non sia intervenuta una proroga del Periodo di Utilizzo ai sensi del successivo Articolo 4.01C.

2.02.B.L'Istituto Finanziatore verificherà che, sulla base delle Erogazioni già effettuate e dell'importo dei Contributi Semestrali Residui ovvero dei Contributi Residui Non Incassati, vi sia capienza via via disponibile in relazione all'ammontare di ciascuna Erogazione richiesta, alla relativa modalità di rimborso prevista ai sensi dell'Articolo 4.01A ed al tasso di interesse applicabile (anche ai sensi del successivo Articolo 4.01B). Qualora non vi sia capienza, l'ammontare di ogni Erogazione di volta in volta richiesta verrà ridotto o annullato in modo tale da assicurare il rispetto di tale criterio di capienza in relazione all'ammontare da erogare, alla modalità di rimborso prevista ai sensi dell'Articolo 4.01A ed al tasso applicabile (anche ai sensi del successivo Articolo 4.01B). Di tale circostanza e dell'ammontare della relativa riduzione o cancellazione sarà data comunicazione tempestiva al Prenditore, al MIUR ed al MEF e la Richiesta di Erogazione sarà considerata come corrispondentemente modificata o annullata. Qualora, viceversa, vi sia capienza, l'Istituto Finanziatore procederà ad effettuare l'Erogazione oggetto della Richiesta di Erogazione in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Articolo 2.02A del presente Contratto.

Formattato: Non Evidenziato

2.02.C.Ai fini del presente Contratto per "Periodo Di Utilizzo" si intende, a seconda dei casi, il periodo compreso tra la data in cui può essere effettuata la prima Erogazione e, in alternativa: (a) il </>ovvero (b) la data di scadenza del termine di proroga del Periodo di Utilizzo ai sensi del successivo Articolo 4.01.C, ovvero, se anteriore alle predette date, (c) la Data Ultima di Erogazione.

2.03 Condizioni di Erogazione

2.03A La prima Erogazione è sottoposta alla condizione che, entro i termini di cui al precedente Articolo 2.02.A, unitamente al ricevimento da parte dell'Istituto Finanziatore della relativa Richiesta di Erogazione:

- (a) il Prenditore o il MIUR abbia consegnato all'Istituto Finanziatore la Nota di Impegno Regione </> relativa agli oneri derivanti dal presente Contratto sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato I al presente Contratto debitamente firmata dal MIUR;
- (c) non si sia verificato alcun evento o circostanza che comporti la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Articolo 8.

2.03B Ciascuna Erogazione è sottoposta alla condizione che:

- (a) entro e non oltre la data entro cui deve pervenire la Richiesta di Erogazione di cui al punto 2.02A, il Prenditore abbia, nell'ambito della Richiesta di Erogazione stessa, attestato le spese effettivamente sostenute dagli Enti Locali Beneficiari per la realizzazione dei Progetti da finanziare tramite l'Erogazione richiesta;

- (b) non si sia verificato alcun evento o circostanza di cui all'Articolo 8;
 - (c) il MIUR abbia comunicato all'Istituto Finanziatore entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno, ovvero entro la diversa data concordata tra l'Istituto Finanziatore e il MIUR, l'importo dei Contributi Residui non Incassati.
- 2.03C L'impegno a fornire la documentazione e le evidenze di cui al presente Articolo 2.03 è assunto dal Prenditore nell'esclusivo interesse e a favore dell'Istituto Finanziatore.

2.04 Erogazione

2.04.A **Ipotesi a):**

L'Istituto Finanziatore effettuerà l'Erogazione sul conto infruttifero n. </>, intestato al Prenditore, presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di </> – Sezione </>, Codice IBAN </>.

[Al fine di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari a carico del Prenditore, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, resta inteso che il bonifico, da effettuarsi sul predetto conto corrente, dovrà riportare il codice unico di progetto n. </> ed il codice identificativo gara n. </>.] (da omettere solo nel caso di ricorso diretto al finanziamento CDP ai sensi dell'Articolo 19, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.)

Dell'Erogazione, come sopra effettuata a cura dell'Istituto Finanziatore, sarà data comunicazione da parte di quest'ultimo al MIUR, al MEF ed al MIT.

2.04.A **Ipotesi b):**

Il Prenditore, sulla base di quanto previsto all'art 10, comma 2 del Decreto Legge 104/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 176 della Legge 107/2015, delega l'Istituto Finanziatore ad effettuare l'Erogazione direttamente in favore degli Enti Locali Beneficiari indicati in ciascuna Richiesta di Erogazione e per l'importo indicato nella Richiesta di Erogazione in relazione a ciascuno di tali enti, sui conti infruttiferi, intestati ai medesimi presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato, le cui coordinate (Sezione Provinciale ed IBAN) saranno indicate dal Prenditore per ciascun Ente Locale Beneficiario nella Richiesta di Erogazione.

[Al fine di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari a carico del Prenditore, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, resta inteso che i bonifici, da effettuarsi sui predetti conti correnti, dovranno riportare il codice unico di progetto n. </> ed il codice identificativo gara n. </>.] (da omettere solo nel caso di ricorso diretto al finanziamento CDP ai sensi dell'articolo 19, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.)

Dell'Erogazione, come sopra effettuata a cura dell'Istituto Finanziatore, sarà data comunicazione al MIUR, al MEF ed al MIT.

Il Prenditore solleva l'Istituto Finanziatore da qualsiasi responsabilità in merito all'erogazione effettuata in favore dell'Ente Locale Beneficiario sulla base delle indicazioni ed istruzioni di cui alla Richiesta di Erogazione presentata dal Prenditore stesso ed alla effettiva destinazione di tale erogazione da parte dell'Ente Locale Beneficiario alle finalità riportate nella predetta Richiesta di Erogazione.

- 2.04B L'Istituto Finanziatore trasmetterà al Prenditore e al MIUR, in relazione a ciascuna Erogazione effettuata, il relativo piano di ammortamento, con l'indicazione delle rate di rimborso per capitale ed interessi (il "Piano di Ammortamento per Erogazione").

ARTICOLO 3

Interessi

3.01 Tasso d'interesse

Gli interessi, calcolati sull'importo di ciascuna Erogazione non ancora rimborsato e con decorrenza dal giorno successivo alla relativa Data di Erogazione, saranno determinati al tasso fisso nominale annuo finanziariamente equivalente al tasso Euribor a sei mesi calcolato con riferimento alla curva dei tassi Swap in Euro – riportati alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters e rilevati alle ore 11:00 del giorno lavorativo bancario antecedente la Data di Erogazione - maggiorato di </> punti percentuali annui (</> punti base) (il "Tasso di Interesse"). L'equivalenza dovrà tenere conto delle caratteristiche dell'Erogazione in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi, nonché di durata residua del Finanziamento. Il Tasso di Interesse è determinato nel rispetto del limite massimo comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3.02 Interessi di mora

In caso di ritardo nel pagamento di una qualsiasi somma dovuta all'Istituto Finanziatore in dipendenza del presente Contratto, sarà dovuto, sulla somma non pagata, di pieno diritto e senza costituzione in mora, dal giorno in cui tale somma è dovuta e per tutta la durata del ritardo, l'interesse di mora determinato sulla base del Tasso di Interesse maggiorato dell' 1% (uno per cento).

Restano impregiudicate le disposizioni di cui all'Articolo 8.

ARTICOLO 4

Rimborso

4.01 Rimborso normale

4.01A Rimborso del Prestito

Ai sensi e per gli effetti della Nota di Impegno Regione </>, ciascuna Erogazione sarà rimborsata all'Istituto Finanziatore, direttamente dal MIUR, "Direzione </>", istituita presso </>, sito in </>, unitamente ai relativi interessi calcolati al tasso di interesse indicato al precedente Articolo 3.01, alternativamente, come segue:

- (i) nel caso in cui i Contributi Residui Non Incassati siano di importo sufficiente al rimborso integrale dell'importo dell'Erogazione e dei relativi interessi maturati dalla Data di Erogazione, in unica soluzione alla prima Data di Pagamento immediatamente successiva alla relativa Data di Erogazione, mediante il pagamento di una singola rata comprensiva di capitale e interessi in corrispondenza della suddetta Data di Pagamento; ovvero

- (ii) nel caso in cui i Contributi Residui Non Incassati non siano sufficienti all'integrale rimborso dell'importo dell'Erogazione e dei relativi interessi maturati dalla Data di Erogazione alla prima Data di Pagamento successiva, mediante:
- (a) una rata di ammortamento, da corrispondere alla prima Data di Pagamento successiva alla relativa Data di Erogazione, di importo pari ai Contributi Residui Non Incassati; tale rata è costituita da una quota capitale, determinata come differenza tra i predetti contributi e la quota interessi maturata dalla Data di Erogazione alla Data di Pagamento immediatamente successiva e dalla predetta quota interessi;
 - (b) per il residuo importo dell'Erogazione non rimborsato con la rata di cui al precedente punto (a), il pagamento di rate semestrali posticipate, da corrispondere alle rispettive Date di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento per Erogazione e fino al 31 Dicembre 2044 (la "**Data di Estinzione**"), secondo un piano di ammortamento a rate costanti comprensive di capitale e interessi decorrente da ciascuna Data di Erogazione;
- (iii) nel caso in cui non vi fossero Contributi Residui Non incassati disponibili, l'importo dell'Erogazione sarà rimborsato secondo le modalità di cui al precedente punto (ii).

4.01B **Obblighi e divieti ulteriori**

Al ricevimento di ciascuna Richiesta di Erogazione, l'Istituto Finanziatore verificherà, sulla base del tasso di interesse applicabile alla relativa Erogazione, la condizione che il residuo debito in essere nel caso di Erogazione per l'ammontare richiesto sia rimborsabile, per capitale e interessi, mediante l'utilizzo, secondo la modalità di cui all'Articolo 4.01A, dell'importo complessivo dei Contributi Residui non Incassati e dei Contributi Semestrali Residui. Il rispetto di tale limite costituirà una condizione sospensiva ai fini dell'Erogazione dell'ammontare richiesto. Nel caso in cui la somma del Contributo Semestrale Residuo e degli eventuali Contributi Residui Non Incassati non risulti capiente, l'Istituto Finanziatore effettuerà un'Erogazione di importo tale che, sommato al residuo debito capitale derivante dalle precedenti erogazioni, risulti compatibile con la condizione suesposta.

Le Parti si impegnano a stipulare, entro il sessantesimo giorno successivo alla Data Ultima di Erogazione, un atto pubblico di ricognizione finale del debito, che evidenzia, al termine del Periodo di Utilizzo, gli ammontari erogati, gli interessi maturati e le rate semestrali corrisposte, nonché le quote dei Contributi Annuali da destinare al rimborso delle Erogazioni, ed al quale sarà allegato un piano di ammortamento a rate semestrali di capitale e interessi, quale risultante dai piani di ammortamento delle Erogazioni effettuate, il cui importo complessivo annualmente dovuto non può essere superiore all'importo del Contributo Annuale. Tale atto dovrà intendersi come atto di ricognizione di debito di cui sarà fatta notifica a cura dell'Ufficiale Rogante/Notaio per conto dell'Istituto Finanziatore, a tutti gli effetti di legge, al MIUR.

Le Parti provvederanno, peraltro, a perfezionare, anche nel corso del Periodo di Utilizzo, ogni atto idoneo ad evidenziare e a definire, fatte salve le condizioni di cui al presente Contratto, gli effetti sull'ammontare del Finanziamento che dovessero determinarsi a seguito di eventuali scostamenti nella tempistica e nell'ammontare delle Erogazioni, come specificati nel piano dei fabbisogni e delle erogazioni, allegato al presente Contratto sotto la lettera L.

Un ammontare rimborsato non potrà essere oggetto di una nuova Erogazione.

Il presente Articolo 4 non pregiudica l'applicazione dell'Articolo 8.

Il Prenditore dovrà comunicare all'Istituto Finanziatore eventuali scostamenti nella tempistica e nell'ammontare delle Erogazioni rispetto al piano delle erogazioni riportato all'Allegato L al presente Contratto prontamente a seguito della ricezione da parte del Prenditore della comunicazione di approvazione di tali variazioni da parte degli organi ministeriali competenti.

4.01C **Proroga del Periodo di Utilizzo**

L'eventuale proroga del Periodo di Utilizzo, in ragione di motivazioni tecniche derivanti dalla realizzazione dei Progetti, e sempre che risultino quote di contributi disponibili, dovrà essere autorizzata dal MIUR, con le modalità previste dal Decreto Autorizzativo. Ove il Prenditore – a causa di slittamenti della tempistica di realizzazione dei Progetti – ritenga di non poter utilizzare integralmente il Finanziamento entro il previsto Periodo di Utilizzo, ne darà comunicazione all'Istituto Finanziatore in sede di richiesta dell'ultima erogazione possibile in tale periodo, che potrà avvenire nel rispetto dei termini di cui al precedente Articolo 2.02A.

Della suddetta circostanza il Prenditore darà quindi pronta comunicazione al MIUR – con lettera raccomandata indirizzata, per conoscenza, anche all'Istituto Finanziatore – fornendo le giustificate e valide motivazioni tecniche per ritardi nella realizzazione dei Progetti, unitamente alla documentazione relativa al completamento del/dei Progetto/i interessato/i dagli slittamenti. Il MIUR valuterà pertanto, d'intesa con il MEF, la possibilità di consentire, con il consenso dell'Istituto Finanziatore, un eventuale ulteriore periodo di utilizzo delle somme mutate, da regolarsi alle condizioni già previste nei precedenti Articoli 2 e 3. L'eventuale proroga del Periodo di Utilizzo potrà, altresì, essere determinata da modifiche ed integrazioni apportate dal MIUR al programma dei Progetti finanziati con il Finanziamento di cui al presente Contratto, di cui dovrà essere data notizia all'Istituto Finanziatore che anche in tale caso dovrà fornire il proprio consenso alla proroga.

4.02 **Rimborso anticipato volontario**

4.02A Ciascuna Erogazione potrà essere rimborsata anticipatamente, in tutto o in parte, previa comunicazione del MIUR d'intesa con il MEF da inviarsi all'Istituto Finanziatore, e per conoscenza al Prenditore, con un preavviso di almeno 35 (trentacinque) giorni rispetto alla Data di Rimborso Anticipato prescelta dal Prenditore.

- 4.02B L'esercizio della facoltà di rimborso anticipato relativamente ad una o più Erogazioni comporterà il pagamento, oltre a quanto dovuto all'Istituto Finanziatore a qualsiasi titolo fino alla Data di Rimborso Anticipato, di un indennizzo per un importo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue del periodo regolato a tasso fisso, di cui al precedente Articolo 3.01, e quelle calcolate al tasso di reimpiego pari all'IRS – Interest Rate Swap – di durata corrispondente alla Durata Finanziaria Equivalente Residua del Prestito (di seguito, il “Tasso di Reimpiego”).
Tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla Data di Rimborso Anticipato sulla base del Tasso di Reimpiego.

4.03 **Eccedenze**

In relazione a ciascun anno solare, l'eventuale quota di Contributo Annuale previsto per quell'annualità che dovesse risultare eccedente rispetto a quanto dovuto con riferimento alle relative rate, andrà ad incrementare i Contributi Residui Non Incassati, fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 4.01.A.

ARTICOLO 5

Pagamenti

5.01 **Modalità dei pagamenti**

L'Istituto Finanziatore provvederà a trasmettere al Prenditore e al MIUR, per ogni scadenza - e con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso rispetto alla scadenza stessa - gli avvisi di pagamento con la specifica delle componenti della somma da corrispondere e con l'indicazione delle modalità di accredito.

5.02 **Conteggio dei giorni**

Tutti gli importi relativi a frazioni d'anno dovuti a titolo d'interessi (calcolati con il tasso di cui al precedente Articolo 3.01) saranno calcolati sulla base di un anno di trecentosessanta (360) giorni e di un mese di 30 (trenta) giorni.

Gli importi dovuti a titolo d'interessi di mora (calcolato con il tasso di cui al precedente Articolo 3.02), di commissione, di indennità o di penalità, saranno calcolati per il numero di giorni effettivamente trascorsi e sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni.

5.03 **Date di Pagamento**

Le somme dovute a titolo di interessi e capitale ai sensi del presente Contratto avranno scadenza il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno (di seguito singolarmente denominata “Data di Pagamento” e collettivamente “Date di Pagamento”).

Qualora un pagamento debba essere effettuato ai termini del presente Contratto in un giorno non lavorativo per il sistema di regolamento TARGET, tale pagamento sarà effettuato il Giorno Lavorativo TARGET immediatamente successivo senza alcun aggiustamento ai fini del calcolo degli interessi dovuti ai sensi dell'Articolo 3.01.

ARTICOLO 6

Impegni e dichiarazioni del Prenditore

Gli impegni di cui al presente articolo resteranno in vigore a partire dalla data del presente Contratto per tutto il tempo in cui esista ancora un qualsiasi importo pendente ai sensi del presente contratto o il Finanziamento sia ancora in essere.

A. Impegni in relazione ai Progetti

6.01 Utilizzazione del ricavato del Prestito

Il Prenditore si impegna a:

- (a) far sì che i Progetti siano realizzati dagli Enti Locali Beneficiari integralmente in conformità al Piano Regionale e siano completati entro la data ivi specificata;
- (b) destinare il Prestito esclusivamente al trasferimento di fondi agli Enti Locali Beneficiari per la realizzazione dei Progetti;
- (c) informare prontamente il MIUR e la Struttura di Missione del Governo circa eventuali cambiamenti avvenuti all'elenco degli interventi di cui al Piano Regionale.

B. Impegni generali

6.02 Obblighi di legge

Il Prenditore si impegna a rispettare sotto tutti i profili tutte le leggi e i regolamenti applicabili ad esso o ai Progetti.

6.03 Osservanza del Codice Etico e del Modello D.Lgs. 231/01

Il Prenditore dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01, resi disponibili sul sito internet di quest'ultimo .

Il Prenditore si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01: a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Istituto Finanziatore o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), e c) i collaboratori esterni dell'Istituto Finanziatore.

6.04 Dichiarazioni e garanzie generali

Le dichiarazioni di cui al presente Articolo sono rese per l'intera durata del Contratto e si considerano ripetute alla Data di Erogazione ed a ciascuna Data di Pagamento.

6.05 Manleva

Il Prenditore si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne l'Istituto Finanziatore rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuti o subiti, che non si sarebbero verificati ove le dichiarazioni rilasciate dal Prenditore contenute nel contratto fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti .

L'Istituto Finanziatore dovrà essere tenuto indenne da qualunque onere di carattere fiscale di qualsiasi natura, diretto o indiretto, personale o reale, presente o futuro, che venisse a colpire lo stesso in diretta di pendenza della presente operazione.

ARTICOLO 7

Oneri e spese

7.01 Oneri fiscali

Il Contratto usufruisce del trattamento tributario stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.

[*Se il Contratto è stipulato dalla CDP:* Il presente Contratto, e formalità relative, è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in Legge 24 novembre 2003, n. 326 (legge istitutiva della Cassa depositi e prestiti S.p.A.), in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della CDP S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), e comma 8 del citato D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.]

7.02 Altri oneri

Sono a carico del Prenditore le spese di stipula del presente atto, nonché quelle di qualsiasi genere, inerenti o conseguenti, ivi comprese quelle di notifica e quelle relative al rilascio di una copia in forma esecutiva, nonché di tutte le ulteriori copie autentiche occorrenti.

ARTICOLO 8

Risoluzione per inadempimento

8.01 Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- mancato pagamento, anche parziale, a qualunque causa dovuto, alla relativa data di scadenza di qualsiasi somma dovute all'Istituto Finanziatore ai sensi del Contratto a titolo di capitale, interessi (ivi inclusi gli interessi di mora) e ad ogni altro titolo, [a meno che il pagamento sia comunque effettuato entro tre giorni lavorativi dalla data in cui era dovuto];
- inadempimento anche di uno solo degli obblighi o impegni previsti dal Contratto ovvero falsità, incompletezza o inaccuratezza di una sola delle dichiarazioni rese dal Prenditore ai sensi del Contratto.

- 8.02 Alla risoluzione di cui al precedente art. 8.1 conseguirà, oltre all'obbligo del pagamento del residuo credito vantato dall'Istituto Finanziatore - con le spese e gli interessi - anche di mora - maturati fino al giorno del pagamento medesimo, anche l'obbligo di corrispondere un indennizzo fin da ora convenzionalmente determinato nella misura dell'1% (uno per cento) del residuo debito alla data di detta risoluzione. Dovranno, inoltre, essere rimborsati tutti gli eventuali oneri sostenuti dall'Istituto Finanziatore in ordine alla chiusura anticipata dell'operazione, compresi quelli derivanti dalla correlata chiusura anticipata delle operazioni di copertura effettuate dall'Istituto Finanziatore che provvederà alla loro quantificazione secondo le procedure vigenti sul mercato finanziario.
- 8.03 Costituisce altresì clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la mancata osservanza, in capo alle Parti, degli obblighi assunti dalle medesime con il presente contratto, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, da intendersi qui integralmente richiamata.
- 8.04 Qualora i) uno qualsiasi degli impegni assunti dal Prenditore con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi dell'Articolo 6.03 non sia adempiuto ovvero ii) una delle dichiarazioni rilasciate dal Prenditore ai sensi dell'Articolo 6.03 si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rinnovata, l'Istituto Finanziatore avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile secondo le modalità e con le conseguenze di cui al presente articolo.

ARTICOLO 9

Legge e giurisdizione

- 9.01 **Legge applicabile**
Il presente Contratto e ogni obbligo non contrattuale derivante da esso o a esso correlato è regolato dalla legge italiana.
- 9.02 **Giurisdizione competente**
Le eventuali controversie relative al presente Contratto saranno deferite alla giurisdizione italiana ordinaria. Le Parti eleggono il Foro di Roma quale foro competente in via esclusiva.
- 9.03 **Luogo delle obbligazioni**
Salvo quanto diversamente concordato per iscritto con l'Istituto Finanziatore, il luogo delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto sarà la sede dell'Istituto Finanziatore.

ARTICOLO 10

Clausole finali

- 10.01 **Comunicazioni**

Le notifiche emesse dal Prenditore ai sensi di ogni disposizione del Contratto, qualora richiesto dall'Istituto Finanziatore, saranno consegnate all'Istituto Finanziatore unitamente alla documentazione comprovante in modo soddisfacente la competenza della persona o delle persone autorizzate a firmare tale notifica a nome del Prenditore e alla firma depositata autenticata di questa persona o di queste persone.

10.03 **Trasparenza**

Ai fini di quanto previsto nella deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e nelle "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" emanate da Banca d'Italia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2009 (suppl. ord. n. 170) e n. 217 del 18 settembre 2009 e ss.mm.ii., le Parti si danno reciprocamente atto e confermano che il presente Contratto, e tutti i relativi termini e condizioni, ivi incluso le Premesse e gli Allegati, hanno costituito oggetto di trattativa individuale.

Elenco degli Allegati

Firmato a </>, li </>

Firmato per conto e a nome di
ISTITUTO FINANZIATORE

Firmato per conto e a nome di
REGIONE </>